



**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**

**PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento (Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione (Art. 1 D.Lgs. 507/93)**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune .

### **Art. 3 – Classificazione del Comune (Art. 2 D.Lgs. 507/93)**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D. Lgs. 507/93, in base alla popolazione residente, il Comune di Motta Visconti appartiene alla classe V.

## **CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

### **Art. 4 – Gestione del servizio (Art. 25 D.Lgs. 507/93)**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. **Il Comune si riserva la facoltà, di deliberare l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata secondo i criteri stabiliti dal comma 5 lettere a), b), c), d) dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.**

### **Art. 5 – Funzionario Responsabile (Art. 11 D.Lgs. 507/93)**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il Funzionario Responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del Funzionario Responsabile è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al Concessionario.

## **Art. 6 – Responsabilità per sanzioni amministrative**

- 1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del Funzionario e degli altri possibili autori che all'interno dell'Ente, o in relazione al loro ruolo svolgono funzioni fiscali e tributarie, il Comune può assumersi il debito dell'autore della violazione.**
- 2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.**

## **CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **Art. 7 – Presupposto dell'imposta (Art. 12 D.Lgs. 507/93)**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici s'intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o ai quali chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi, nel luogo medesimo, eserciti un diritto di potestà.

### **Art. 8 – Soggetti passivi (Art. 6 D.lgs. 507/93)**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 9 – Modalità di applicazione dell'imposta (Art. 7 D.Lgs. 507/93)**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine, da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale **preposto**, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione del timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

**Art. 10 – Applicazione di maggiorazioni e riduzioni**  
**(Art. 7 D.Lgs. 507/93)**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 11 – Pubblicità luminosa e illuminata**  
**(Art. 7 D.Lgs. 507/93)**

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

**Art. 12 – Pagamento dell'imposta**  
**(Art. 9 D.Lgs. 507/93)**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, (commi 1 e 3), 13 e 14, (commi 1 e 3), del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla predetta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito decreto del Ministero delle Finanze.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1549,37.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 43/88, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

**Art. 13 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale**  
**(Art. 9 D.Lgs. 507/93)**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.
2. **L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.**

**Art. 14 – Obbligo della dichiarazione**  
**(Art. 8 D.Lgs. 507/93)**

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es. da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

**Art. 15 – Casi di omessa dichiarazione**  
**(Art. 8 D.Lgs. 507/93)**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli artt.12, 13 e 14 (commi 1, 2 e 3) si presume, in ogni caso, effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 16 – Rettifica ed accertamento d'ufficio**  
**(Art. 10 D.Lgs. 507/93)**

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata, o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle

soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune, ovvero, per l'organizzazione e la gestione in concessione, dal legale rappresentante del Concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

**Art. 17 – Rimborsi**  
**(Art. 9 D.Lgs. 507/93)**

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

**Art. 18 – Tariffe**  
**(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al Concessionario che gli subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. **Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, s'intendono prorogate di anno in anno.**

**Art. 19 – Pubblicità ordinaria**  
**(Art. 12 D.Lgs. 507/93)**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese, o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5.5 e 8.5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8.5 la maggiorazione è del 100 per cento.

**Art. 20 – Pubblicità effettuata con veicoli**  
**(Art. 13 D.Lgs. 507/93)**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti

ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. **L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.**
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Art. 21 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** (Art. 14 D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione di mese, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### **Art. 22 – Pubblicità varia** (Art. 15 D.Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

**Art. 23 – Riduzioni dell'imposta**  
**(Art. 16 D.Lgs. 507/93)**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 24 – Esenzioni dall'imposta**  
**(Art. 17 D.Lgs.507/93)**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
  - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;



- i) **L'imposta non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. L'esenzione non opera per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati per le quali l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità d'insegne l'esenzione è riconosciuta qualora la superficie complessiva non superi i cinque metri quadrati.**

**Art. 25 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità**  
**(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) L'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 285/92 e **successive modificazioni ed integrazioni;**
  - b) Gli art. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Per la pubblicità su veicoli trovano applicazione:
  - a) L'art. 23 comma 2 del codice della strada emanato con D.Lgs. 285/92 e **successive modificazioni ed integrazioni;**
  - b) L'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con DPR 495/92 e **successive modificazioni ed integrazioni.**

**Art. 26 – Limitazioni alla pubblicità fonica**  
**(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 23 alle ore 7.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

**Art. 27 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche**  
**(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) È vietato il lancio su vie o su piazze pubbliche;
  - b) È consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - c) È consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro ed alla sicurezza stradale.

**CAPO IV**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 28 – Istituzione del servizio**  
**(Art. 18 D.Lgs. 507/93)**

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

**Art. 29 – Servizio delle pubbliche affissioni**  
**(Art. 18 D.Lgs. 507/93)**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.3 del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**Art. 30 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni**  
**(Art. 19 D.Lgs. 507/93)**

1. È soggetto passivo delle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

**Art. 31 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni**  
**(Art. 19 D.Lgs. 507/93)**

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70X100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

**Art. 32 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni**  
**Recupero somme**  
**(Art. 19 D.Lgs. 507/93)**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo di c.c.p. intestato al Comune o al Concessionario così come previsto dall'art.11 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

**Art. 33 – Riduzioni del diritto**  
**(Art. 20 D.Lgs. 507/93)**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 38;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

**Art. 34 – Esenzioni dal diritto  
(Art. 21 D.Lgs. 507/93)**

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
  - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 35 – Modalità per le pubbliche affissioni  
(Art. 22 D.Lgs. 507/93)**

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

**Art. 36 – Consegna del materiale da affiggere**  
(Art. 22 D.Lgs. 507/93)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge, sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

**Art. 37 – Annullamento della commissione**  
(Art. 22 D.Lgs. 507/93)

1. In ogni caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
  - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 35 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
  - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 dell'art. 35 dovrà pervenire all'ufficio comunale **competente** o al concessionario almeno il giorno precedente a quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni **a partire** da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

**CAPO V**

**DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

**Art. 38 - Disposizioni generali**  
(Art. 3 D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del Codice della Strada, e successive disposizioni modificative, nonché del relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6, del Codice della Strada, si avvale

della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza nella circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della Strada.

3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:
  - a) Mezzi collocati fuori dal centro abitato
  - b) Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione.
  - c) Mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali
  - d) Per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada – e su strade comunali il comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni d'interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e di quello di polizia urbana.

### **Art. 39 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Tecnico del Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente, della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante;
  - b) Un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo dove s'intende installare l'impianto da cui si possa ricavare la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;**
  - c) La descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
4. Ove s'intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione d'impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

### **Art. 40 Rilascio dell'autorizzazione**

- 1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta l'Ufficio Tecnico rilascia l'autorizzazione all'installazione oppure dà comunicazione motivata del diniego al rilascio.**
- 2. L'Ufficio Tecnico esamina le richieste in ordine cronologico di presentazione.**
- 3. Qualora si renda necessario, l'Ufficio Tecnico può invitare il richiedente a produrre ulteriore documentazione. Il termine di cui al comma 1 viene sospeso e riprende a decorrere dalla fornitura della documentazione richiesta.**
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'effettuazione di periodica manutenzione dell'impianto da parte del richiedente. Per motivi di decoro, il Comune ha facoltà di richiedere l'esecuzione di lavori di pulizia, verniciatura e di manutenzione in genere, necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato.**
- 5. L'autorizzazione s'intende revocata nei seguenti casi:**

- a) Mancata installazione degli impianti entro sei mesi dalla data di rilascio;
  - b) Mancata ottemperanza delle prescrizioni inerenti la manutenzione degli impianti.
6. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari non sostituisce la dichiarazione di inizio pubblicità di cui all'art. 14 del presente regolamento che deve essere presentata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tributario.
7. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza rilascio della prescritta autorizzazione nei seguenti casi:
- a) esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40X40;
  - b) locandine, targhe e scritte su veicoli;
  - c) pubblicità relativa a vendita e locazione di fabbricati posta sugli stessi.
- Per le fattispecie di cui ai punti b) e c) è comunque dovuto il pagamento dell'imposta, se previsto.

#### **Art. 41 – Rimozione degli impianti pubblicitari**

1. Gli impianti pubblicitari installati abusivamente sono rimossi. La rimozione avviene con ordinanza del Sindaco quando ciò sia imposto da esigenze di servizio o di viabilità, interesse pubblico o estetiche.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, l'Ufficio Tecnico provvede addebitando le spese relative al proprietario dell'impianto.
3. Gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempimento del proprietario all'ordine imposto dal Sindaco, sono sequestrati e custoditi dal Comune a garanzia del pagamento delle spese relative nonché del tributo evaso.
4. Nell'ordinanza è stabilito un termine entro il quale il proprietario può chiedere la restituzione degli impianti previo pagamento delle spese sostenute, delle sanzioni e dell'eventuale imposta.
5. In mancanza di richiesta di restituzione, il Comune provvede alla distruzione del materiale redigendo apposito verbale, salva la possibilità di procedere alla vendita del materiale stesso.
6. In caso d'impossibilità d'individuazione del responsabile della pubblicità abusiva, il comune procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

#### **Art. 42 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni (Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
  - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
  - b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
  - c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
  - d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

**Art. 43 – Tipologia degli impianti**  
**(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento e di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
  - a) Stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70X100;
  - b) Tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70X100;
  - c) Posters (mono o bifacciali) m. 6X3;
2. **Le caratteristiche tecniche degli impianti ( materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio Tecnico.**

**Art. 44 – Superficie degli impianti per le affissioni**  
**(Art. 18 D. Lgs. 507/93)**

1. **La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in metri quadrati 50 per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93 pari a metri quadrati 12 ogni mille abitanti.**

**Art. 45 – Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni**  
**(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 44, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

▪ Alle affissioni di natura istituzionale	15%
▪ Alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
▪ Alle affissioni di natura commerciale	70%
Totale	100%
2. Pari a metri quadrati 50 così come indicato nel precedente art. 44.
2. Gli impianti di cui al punto precedente potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere destinati esclusivamente all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del Concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

## CAPO VI

### CONTENZIOSO SANZIONI

#### Art. 46 – Contenzioso

1. **Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 546/92 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413".**

#### Art. 47 – Sanzioni

(Art. 23 D.Lgs. 507/93)

1. **Per l'applicazione delle sanzioni si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 12 del D.Lgs. 473/97 e nell'art. 13 del D.lgs. 471/97.**

#### Art. 48 – Sanzioni amministrative

(Art. 24 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica la sanzione da € 206,58 a € 1549,37 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso d'inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 42 del presente regolamento.



**CAPO VII**  
**NORME FINALI**

**Art. 49 Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
2. È abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio approvato con deliberazione CC n. 24 del 28.04.1994.

**Art. 50 – Pubblicità del regolamento e delle tariffe**

1. Copia del presente regolamento delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 241/90, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.
2. In particolare il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

**Art. 51 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003.